Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 214

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 14 agosto 1976** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

Camera dei deputati e Senato della Repubblica: Modificazione al regolamento interno della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . Pag. 6138

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 agosto 1976, n. 556.

Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 454, concernente modificazioni alle leggi 16 agosto 1962, n. 1354, e 16 luglio 1974, n. 329, sulla disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia . Pag. 6138

LEGGE 10 agosto 1976, n. 557.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, recante norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile. Pag. 6138

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1976.

Ricostituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Molise » . . Pag. 6140

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1976.

Coefficiente di ragguaglio, per il 1975, per il calcolo dei contributi spettanti per beni relativi ad attività industriali, commerciali, artigiane e professionali, danneggiati o distrutti da eventi bellici . . . . Pag. 6140

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1976.

Applicazione della legge 28 luglio 1967, n. 699, contenente norme sulla estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose, nei confronti dei ministri di culto dell'associazione « Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (Associazione cristiana dei testimoni di Geova) » . . . . Pag. 6141

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1976.

Disposizioni esecutive per il riconoscimento nel territorio della Repubblica, secondo le norme comunitarie, delle associazioni di produttori di bachi da seta . . . Pag. 6142

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1976.

Nomina del presidente della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare . . . . Pag. 6143

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento di trentacinque società cooperative . . . . . Pag. 6143

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 6144

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Concorso, per esami, a trentacinque posti di coadiutore in prova nel ruolo centrale e periferico, carriera esecutiva . . . Pag. 6145

Regione Lombardia:

Concorso a posti di medico addetto ai servizi di vigilanza igienica e profilassi presso l'ufficio di igiene e sanità vacanti nel comune di Milano . . . . Pag. 6148

Concorso a quattro posti di medico scolastico odontoiatra vacanti nel comune di Milano . . . . Pag. 6148

Ospedale civile di Vicenza: Concorso ad un posto di assistente del servizio I di anestesia, rianimazione e terapia antalgica . . . . Pag. 6148

Causa pia ospitaliera « A. Uboldo » di Cernusco sul Naviglio: Concorso ad un posto di aiuto di otorinolaringoiatria. Pag. 6148

Ospedali riuniti « De Luca e Rossano » di Vico Equense: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di chirurgia generale . . . . Pag. 6148

Istituto chirurgico « Bassini » di Milano: Concorso ad un posto di assistente ostetrico ginecologo . Pag. 6148

Ospedale maggiore di Milano: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 6148

Ospedale « R.C.S. dell'Annunziata » di Aversa: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico. Pag. 6149

Ospedali riuniti « G. Melacrino e F. Bianchi » di Reggio Calabria: Concorso a cinque posti di assistente della divisione di neonatologia . . . . . Pag. 6149

Ospedale maggiore di Lodi: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 6149

Ospedale « M. G. G. Magalini » di Villafranca di Verona: Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina. Pag. 6149

Ospedale di Mirano: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 6149

Ospedale civile « M. Pagliari » di Massafra: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico. Pag. 6149

REGIONI

Regione Valle d'Aosta

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1976, n. **20.**

Abrogazione della legge regionale 21 aprile 1959, n. 3, recante norme per l'ordinamento delle scuole materne, elementari e medie e del relativo personale . Pag. 6150

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1976, n. **21.**

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 agosto 1974, n. 35: « Interventi a favore dello sport ». Pag. 6150

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1976, n. **22.**

Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1975 . . . . Pag. 6151

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1976, n. **23.**

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, e sue successive modificazioni . . Pag. 6151

Regione Umbria

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1976, n. **31.**

Proroga dei termini previsti dall'art. 11, terzo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, contenente norme per la definizione dei comprensori e per la formazione degli strumenti urbanistici . . . . Pag. 6152

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 214 DEL 14 AGOSTO 1976:

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1976.

Norme tecniche per la esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche.

(8568)

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA

Modificazione al regolamento interno della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
E
IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Vista la lettera in data 11 agosto 1976, con cui il presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha comunicato la avvenuta modifica da parte della Commissione stessa del primo comma dell'art. 8 del regolamento interno della Commissione;

Visto l'art. 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

Sentiti i rispettivi uffici di presidenza;

Di concerto emanano

la seguente nuova formulazione del primo comma dell'art. 8 del regolamento interno della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

« La sottocommissione permanente per l'accesso, prevista dall'art. 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è composta di 16 membri nominati dal presidente della Commissione sulla base delle designazioni dei gruppi presenti in Commissione. Nella composizione della sottocommissione si deve tener conto della consistenza numerica dei gruppi stessi, ciascuno dei quali deve comunque avervi almeno un rappresentante ».

Roma, addì 11 agosto 1976

Il Presidente della Camera dei deputati
INGRAO

Il Presidente del Senato della Repubblica
FANFANI

(9478)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 agosto 1976, n. **556.**

Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 454, concernente modificazioni alle leggi 16 agosto 1962, n. 1354, e 16 luglio 1974, n. 329, sulla disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 454: « Modificazioni alla legge 16 luglio 1974, n. 329, sulla disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 agosto 1976

LEONE

ANDREOTTI — DAL FALCO — DONAT-CATTIN — PANDOLFI — OSSOLA

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 10 agosto 1976, n. **557.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, recante norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, recante norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Nell'articolo 1, al primo comma, le parole: « per la durata di mesi tre, e comunque non oltre la data di attuazione degli », sono sostituite con le seguenti: « per la durata di mesi sei, salvo che prima di tale scadenza non entrino in vigore gli »; dopo le parole: « dei ruoli tecnici » sono aggiunte le parole: « e sanitari » e dopo le parole: « capi reparto », sono aggiunte le parole: « dai vice capi reparto ».

Nell'articolo 6, il primo comma è sostituito col seguente:

« Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che presta servizio in turni continuativi nelle giornate festive è corrisposto, a decorrere dal 1° luglio 1976, un compenso di L. 405 per ogni ora di lavoro svolta nel giorno festivo ».

Nell'articolo 7, le parole: « legge 18 dicembre 1975, n. 613 » sono sostituite con le seguenti: « legge 18 novembre 1975, n. 613 ».

Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

Art. 7-*bis*. — « Il Ministro per l'interno, al fine di un più sollecito completamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è autorizzato a provvedere mediante concorso per titoli integrato da un colloquio e da una prova pratica tecnico-attitudinale, riservato ai vigili volontari ausiliari in congedo, alla copertura dei posti nella qualifica di vigile di cui alla lettera *d*) della tabella *A* della legge 27 dicembre 1973, n. 850, comunque vacanti alla data del relativo bando, nonché di quelli che dovessero rendersi disponibili alla data di approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso stesso.

I posti disponibili saranno messi a concorso specificamente per singole sedi di servizio, in corrispondenza delle esigenze di organico delle stesse preventivamente accertate con decreto del Ministro per l'interno per ciascun comando provinciale e relativi distaccamenti.

Potranno partecipare al concorso coloro che alla data fissata per la presentazione delle domande non abbiano superato il 26° anno di età, siano in possesso della piena e incondizionata idoneità fisica e che, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, siano stati richiamati in servizio temporaneo per pubbliche calamità o eventi eccezionali per almeno 30 giorni o per altre particolari necessità, ma in tal caso per un periodo di tempo complessivo non inferiore ai sessanta giorni.

I vincitori saranno assegnati, con l'obbligo di risiedervi, alla sede per la quale hanno concorso e non potranno da questa essere trasferiti prima di avervi prestato effettivo servizio per un minimo di cinque anni.

Una commissione, nominata con decreto del Ministro per l'interno e composta dall'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con funzione di presidente, dal comandante delle scuole centrali antincendi, da un funzionario della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore a primo dirigente e da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a primo dirigente, tutti con funzione di componenti, nonché da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata, con funzione di segretario, stabilirà i criteri di massima per la valutazione dei titoli, nonché le modalità di effettuazione del colloquio e della prova pratica tecnico-attitudinale.

Per l'espletamento del concorso, apposite commissioni, nominate con decreto del Ministro per l'interno per ciascuna regione, procederanno, sulla base dei criteri di valutazione dei titoli e delle modalità di effettuazione del colloquio e della prova pratica tecnico-attitudinale, stabiliti come al comma precedente, allo esame delle domande presentate per i posti messi a concorso per i comandi provinciali facenti parte della regione e, conseguentemente, alla valutazione dei titoli ed allo svolgimento del colloquio e della prova pratica tecnico-attitudinale.

Le commissioni saranno presiedute dall'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco, e composte dal comandante provinciale dei vigili del fuoco del capoluogo di regione, da un funzionario della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore a ispettore capo aggiunto, e da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di divisione, tutti con funzione di componenti, nonché da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere o equiparata, con funzione di segretario ».

Nell'articolo 8, il primo comma è sostituito col seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1976, valutato in lire 2 miliardi 980.000.000, si provvede, quanto a lire 2 miliardi 580.000.000 con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario, e quanto a L. 400.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3006 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo».

Nella tabella allegata le lettere *c*) e *d*) sono sostituite con le seguenti:

c)

Capo reparto 60
Vice capo reparto 50
Capo squadra 40

d)

Vigile 30

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 agosto 1976

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1976.

Ricostituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Molise ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 125, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;

Ritenuto che, ai sensi del succitato art. 41, occorre provvedere alla ricostituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Molise »;

Visto il proprio decreto in data 9 aprile 1975, col quale è stato nominato il commissario del Governo per la regione predetta;

Viste le designazioni effettuate, rispettivamente, dal commissario del Governo, dalla Corte dei conti e dai Ministeri dell'interno e del tesoro, ai sensi delle lettere *a*), *b*) e *c*) del secondo e del terzo comma del citato art. 41;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio della regione « Molise » nella seduta del 18 dicembre 1975, con la quale il consiglio stesso ha designato le due terne di nomi di esperti nelle discipline amministrative, di cui alla lettera *d*) del secondo comma del succitato art. 41;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

La commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Molise » è costituita come segue:

Presidente:

Bevilacqua dott. Pasquale, commissario del Governo.

Membri effettivi:

Lener prof. dott. Angelo, consigliere della Corte dei conti;

Curci dott. Eugenio, vice prefetto ispettore;

Guglielmi dott. Tommaso, vice prefetto ispettore;

Coppola dott. Vincenzo, primo dirigente del Ministero del tesoro;

Moscato dott. Nicola, esperto nelle discipline amministrative;

Di Giacomo dott. Pietro, esperto nelle discipline amministrative.

Art. 2.

Della commissione è chiamato a far parte il vice prefetto ispettore dott. Angelo Caporizzo, designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni di presidente nel caso di sostituzione del commissario stesso, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 41 della cennata legge n. 62; inoltre fanno parte della commissione — quali membri supplenti — le sottoindicate persone:

Manna dott. Bartolomeo, referendario della Corte dei conti;

Ricciardi dott. Antonio, direttore aggiunto di divisione del Ministero del tesoro;

Iacovone avv. Giuseppe, esperto nelle discipline amministrative.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1976

LEONE

MORO — COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 240

(9405)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1976.

Coefficiente di ragguaglio, per il 1975, per il calcolo dei contributi spettanti per beni relativi ad attività industriali, commerciali, artigiane e professionali, danneggiati o distrutti da eventi bellici.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione di indennizzi e contributi per i danni di guerra, integrata e modificata con legge 29 settembre 1967, n. 955;

Visti i decreti ministeriali del 20 giugno 1955, del 7 febbraio 1956, del 4 maggio 1957, del 20 marzo 1958, del 15 marzo 1960, del 23 ottobre 1964, del 14 luglio 1967, del 21 aprile 1969, del 6 luglio 1970, del 14 maggio 1971, del 7 aprile 1972, dell'8 febbraio 1973, dell'8 luglio 1974 e del 3 settembre 1975, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 10 agosto 1955, n. 208 del 21 agosto 1956, n. 186 del 27 luglio 1957, n. 262 del 29 ottobre 1958, n. 103 del 28 aprile 1960, n. 319 del 24 dicembre 1964, n. 257 del 14 ottobre 1967, n. 242 del 24 settembre 1969, n. 279 del 3 novembre 1970, n. 223 del 4 settembre 1971, n. 268 del 13 ottobre 1972, n. 134 del 24 maggio 1973, n. 334 del 21 dicembre 1974 e n. 11 del 14 gennaio 1976, concernenti la fissazione dei coefficienti di rivalutazione dei contributi, per danni di guerra;

Vista la lettera n. 6489 del 18 marzo 1976, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica i seguenti indici per l'anno 1974: indice generale dei prezzi all'ingrosso (base maggio 1940/1) = 98,37; indice salari dell'industria (base maggio 1940/1) aggiornato al 1974 = 300,88;

Ritenuta la necessità di calcolare per il 1975 ai sensi dell'art. 27 della legge n. 968 e dell'art. 18 della legge n. 955, il rapporto esistente tra i prezzi al momento del ripristino, della riparazione e della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra (maggio 1940), al fine di stabilire la base di commisurazione per la categoria dei beni relativi ad attività industriali, commerciali, artigiane e professionali indicati nell'art. 37 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, integrata e modificata dalla legge 29 settembre 1967, n. 955;

Decreta:

Il rapporto di cui alle premesse, per il 1975, previsto dalla lettera *c*) dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 e dall'art. 18 della legge 29 settembre 1967, n. 955, per i beni relativi ad attività industriali, commerciali, artigiane e professionali è determinato in 199,625 (centonovantanove e seicentoventicinque).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 maggio 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1976
Registro n. 6 Industria, foglio n. 316

(8969)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1976.

Applicazione della legge 28 luglio 1967, n. 699, contenente norme sulla estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose, nei confronti dei ministri di culto dell'associazione « Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (Associazione cristiana dei testimoni di Geova) ».

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 28 luglio 1967, n. 669, contenente norme sulla estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose;

Visti gli articoli 5, secondo comma, e 6, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903;

Vista la richiesta pervenuta dall'associazione « Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (Associazione cristiana dei testimoni di Geova) », organizzazione di culto acattolico dotata di personalità giuridica in base alle leggi dello Stato della Pennsylvania (U.S.A.) — considerata persona giuridica in Italia, ai sensi dell'art. II, par. 2, del trattato di amicizia, commercio e navigazione fra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America in data 2 febbraio 1948, ratificato e reso esecutivo con la legge 18 giugno 1949, n. 365, è dello art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale, premesse al codice civile — con sede principale in Brooklyn, New York, e con sede, per l'Italia, in Roma, via della Bufalotta, 1281;

Considerato che al procuratore generale, rappresentante legale, dell'associazione di cui si tratta, compete il rilascio delle certificazioni ai sensi dell'art. 4 della legge 28 luglio 1967, n. 669;

Visto il verbale in data 16 luglio 1976, relativo alle intese raggiunte ai termini del combinato disposto dagli articoli 6, ultimo comma, e 5, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, con il procuratore generale, rappresentante legale, sig. Valter Farneti, dell'associazione « Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (Associazione cristiana dei testimoni di Geova) »;

Decreta:

Art. 1.

E' data applicazione alla legge 28 luglio 1967, n. 669, nei riguardi dei ministri di culto dell'associazione « Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (Associazione cristiana dei testimoni di Geova) », anche se essi vengono inviati dall'Associazione in missione all'estero, conservandosi, in tal caso, la normativa vigente per la generalità degli assistiti presso l'Istituto nazionale assicurazione malattie - I.N.A.M.

Art. 2.

Agli assicurati, siano essi non pensionati o pensionati del fondo I.N.P.S. (di cui alla legge 22 dicembre 1973, n. 903), e ai loro familiari viventi a carico, competono le seguenti forme di assistenza: medico-generica, specialistica ambulatoriale, ivi compresa l'assistenza ostetrica, farmaceutica, integrativa ordinaria e straordinaria di carattere sanitario. Resta esclusa l'assistenza ospedaliera, posta a carico delle regioni ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 3.

Entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il procuratore generale, rappresentante legale, sig. Valter Farneti, trasmetterà alla sede centrale e alla sede provinciale competente dell'I.N.A.M. gli elenchi nominativi dei ministri di culto dell'associazione stessa rientranti nel campo di applicazione della legge predetta, divisi per comune di residenza e distinti tra pensionati del fondo I.N.P.S. (di cui alla legge 22 dicembre 1973, n. 903) e non pensionati indicando nei medesimi elenchi i dati occorrenti alla identificazione degli aventi diritto all'assistenza malattie.

Il procuratore generale, rappresentante legale, inoltre, porterà a conoscenza dell'I.N.A.M. entro trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni che intervengono negli elenchi nominativi, ivi comprese quelle dovute a pensionamento ed a trasferimento del ministro di culto da un comune ad un altro.

L'accertamento del diritto di assistenza per i familiari del ministro di culto viventi a carico verrà operato dalla sede provinciale competente dell'I.N.A.M. in base alle norme vigenti per la generalità degli assicurati.

Art. 4.

Il versamento del contribuito di cui alla lettera *a*) dell'art. 6 della sopra citata legge 28 luglio 1967, n. 669, verrà effettuato da parte dei singoli ministri di culto direttamente alle competenti sedi provinciali dell'I.N.A.M. entro trenta giorni dal compimento di ciascun bimestre solare.

Art. 5.

L'iscrizione dei ministri di culto dell'associazione « Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (Associazione cristiana dei testimoni di Geova) » presso l'I.N.A.M. per l'assistenza di malattia avrà luogo a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Dalla stessa data decorrerà l'obbligo del versamento del contributo all'I.N.A.M. e l'erogazione delle prestazioni sanitarie a favore degli iscritti e dei loro familiari viventi a carico.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1976

Il Ministro: Cossiga

(8963)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1976.

Disposizioni esecutive per il riconoscimento nel territorio della Repubblica, secondo le norme comunitarie, delle associazioni di produttori di bachi da seta.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 707/76 del consiglio del 28 marzo 1976, relativo al riconoscimento delle associazioni di produttori di bachi da seta;

Visto il regolamento (CEE) n. 822/76 della commissione del 7 aprile 1976, relativo alle condizioni ed alle procedure di riconoscimento delle associazioni predette;

Considerato che l'art. 2 del citato regolamento (CEE) n. 707/76 demanda agli Stati membri l'adozione dei provvedimenti di riconoscimento delle associazioni di produttori di bachi da seta che risultino in possesso dei requisiti dai predetti regolamenti richiesti;

Atteso che occorre provvedere in conformità, emanando le disposizioni per l'attuazione nel territorio della Repubblica delle richiamate norme comunitarie;

Decreta:

Art. 1.

Hanno titolo ad essere riconosciute idonee a svolgere le attività inerenti alla produzione ed alla immissione sul mercato dei bozzoli previste dal regolamento (CEE) n. 707/76, le associazioni formate da soli bachicoltori che, costituite con atto pubblico ed aventi sede legale sul territorio della Repubblica, rispondano alle condizioni previste nel citato regolamento, in quello n. 822/76 ed alle altre integrative nazionali elencate nel presente decreto.

Art. 2.

Le associazioni di produttori di bachi da seta che presentano domande di riconoscimento di idoneità, debbono, tra l'altro, dimostrare, attraverso l'atto costitutivo e lo statuto, che non perseguano scopi di lucro e che, se sprovviste di personalità giuridica, posseggono, per espresso mandato conferito dagli associati, la capacità giuridica idonea a formare atti, stipulare contratti ed a provvedere a quanto altro necessario per il loro funzionamento e per il raggiungimento degli scopi associativi.

Art. 3.

La domanda di riconoscimento di idoneità, in carta legale, indirizzata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione X, firmata dal legale rappresentante dell'associazione richiedente, deve essere corredata, oltre che dei documenti e delle informazioni di cui all'art. 2 del regolamento n. 882/76, da:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, recante il primo gli estremi di deposito al tribunale competente;

b) un elenco notarile dei bachicoltori associati, estratto dal relativo libro obbligatorio;

c) le composizioni del comitato di amministrazione e del collegio dei sindaci, se diverse da quelle riportate nell'atto costitutivo;

d) la documentazione atta a comprovare la capacità di svolgere l'attività richiesta dalle citate norme comunitarie per poter ottenere il riconoscimento ed in particolare:

1) dimostrare che l'adesione degli associati assicura un utilizzo, per la campagna di produzione nel corso della quale avviene il riconoscimento di un numero di telaini non inferiore al limite minimo dell'art. 1, paragrafo primo, del regolamento n. 822/76;

2) dimostrare di disporre, attraverso particolari partecipazioni contributive degli associati proporzionate al valore delle produzioni di bozzoli di ciascuno, dei mezzi finanziari occorrenti per il normale svolgimento dei compiti assunti;

3) dimostrare di disporre di impianti di essicazione, immagazzinamento e vendita dei bozzoli aventi una capacità che consenta almeno il regolare funzionamento di un centro di condizionamento rapportato all'entità delle produzioni di bozzoli che si intende conseguire.

Art. 4.

Dallo statuto delle associazioni richiedenti il riconoscimento dovranno risultare provviste, oltre alle disposizioni riguardanti le condizioni richieste dai predetti regolamenti (CEE) e quelle aggiuntive nazionali di cui ai precedenti articoli del presente decreto, le seguenti altre:

a) la durata dell'associazione non deve essere inferiore ad anni 10;

b) l'incompatibilità di associazione per coloro che svolgono contemporaneamente a quella bachicola, attività di carattere commerciale od industriale contrastante con gli scopi dell'associazione;

c) criteri di attribuzione dei voti in assemblea;

d) la limitazione della rappresentanza dei voti all'assemblea circoscritta ad un associato per delega;

e) l'obbligo degli associati di versare i contributi proporzionati al valore delle rispettive produzioni, secondo le finalità della associazione e nelle misure fissate dall'assemblea;

f) le adeguate sanzioni a carico degli associati anadempimenti;

g) l'indicazione del territorio di operatività.

Art. 5.

Le cooperative costituite tra soli bachicoltori ed i loro consorzi sono considerate associazioni di produttori di bachi da seta quando abbiano i requisiti previsti dalle citate norme comunitarie e dal presente decreto e, a domande, possono ottenere il relativo riconoscimento di idoneità.

Art. 6.

Il riconoscimento di idoneità sarà disposto con decreto ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le associazioni riconosciute vengono iscritte in un apposito elenco nazionale tenuto dal Ministero.

Il predetto decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1976

Il Ministro: MARCORA

(9052)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1976.

Nomina del presidente della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 13 maggio 1940, n. 818, con il quale il sindacato obbligatorio marittimo meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro della gente di mare ha assunto la denominazione di Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare;

Visto l'art. 19 dello statuto della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, approvato con il precitato decreto 13 maggio 1940, n. 818, modificato con decreti presidenziali 7 aprile 1955, n. 650 e 31 marzo 1961, n. 460;

Visto il proprio decreto in data 9 settembre 1972 concernente la conferma del dott. Camillo Federico a presidente della Cassa di cui trattasi;

Considerato che è scaduto il triennio di durata in carica del presidente medesimo;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del presidente dell'ente predetto;

Decreta:

L'avv. Romolo Enea Cipolla è nominato presidente della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1976

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

(9444)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentacinque società cooperative

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa di produzione e lavoro C.L.E.A., in Grassano (Matera), costituita per rogito Mari in data 1° giugno 1967, rep. n. 3336, reg. soc. n. 21/67;

2) società cooperativa di produzione e lavoro La Montalbanese, in Montalbano Jonico (Matera), costituita per rogito Vitelli in data 19 dicembre 1968, rep. n. 40160, reg. soc. n. 7/69;

3) società cooperativa edilizia Adamello, in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 31 maggio 1948, rep. n. 5752, reg. soc. n. 1158 (1159);

4) società cooperativa edilizia Buongiorno e Buona Speranza, in Roma, costituita per rogito Novello in data 10 giugno 1957, rep. n. 12840, reg. soc. n. 1382;

5) società cooperativa edilizia Caesar 64, in Roma, costituita per rogito Tassitani Farfaglia in data 18 gennaio 1964, rep. n. 22084, reg. soc. n. 1636;

6) società cooperativa edilizia Casa ad Acilia, in Roma, frazione Acilia, costituita per rogito Mattiangeli in data 13 gennaio 1960, rep. n. 3865, reg. soc. n. 110;

7) società cooperativa edilizia Casa Serena 4476, in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 13 marzo 1958, rep. n. 29066, reg soc. n. 1925;

8) società cooperativa edilizia Case fra i dipendenti della società anonima M.A.T.E.R. - Motori alternatori trasformatori elettrici - Roma, in Roma, costituita per rogito Capo in data 29 maggio 1948, rep. n. 59175, reg. soc. n. 1181 (1180);

9) società cooperativa di lavoro fra reduci La Tecnica, in Roma, costituita per rogito Fazio in data 14 gennaio 1946, rep. n. 1157/612, reg. soc. n. 526;

10) società cooperativa edilizia Mec 4, in Roma, costituita per rogito Marini in data 29 febbraio 1968, rep. n. 5888, reg. soc. n. 1152;

11) società cooperativa edilizia Punta Penna, in Roma, costituita per rogito Colosso in data 31 dicembre 1955, rep. n. 36616/14873, reg. soc. n. 268;

12) società cooperativa edilizia Sant'Erasmo 1964, in Roma, costituita per rogito Misurale in data 5 febbraio 1964, rep. n. 198154, reg. soc. n. 1159;

13) società cooperativa edificatrice Aiace, in Milano, costituita per rogito Chiaveri in data 16 maggio 1963, rep. n. 15482, reg. soc. n. 120480;

14) società cooperativa agricola e di produzione di Agriano di Norcia CO.PR.AG., in Agriano di Norcia (Perugia), costituita per rogito Altieri in data 9 gennaio 1962, rep. n. 19203, reg. soc. n. 221;

15) società cooperativa di produzione e lavoro E.SO.F. Edilizia sondaggi fondazioni, in Terni, costituita per rogito Colizzi in data 5 agosto 1969, rep. n. 37085, reg. soc. n. 36;

16) società cooperativa edilizia risparmio tra i dipendenti della Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Terni, in Terni, costituita per rogito Filippetti in data 16 novembre 1960, rep. n. 7576, reg. soc. n. 909;

17) società cooperativa edilizia Denis, in Padova, costituita per rogito Todeschini in data 6 marzo 1964, rep. n. 35906, reg. soc. n. 5653;

18) società cooperativa edilizia Galassia 16, in Padova, costituita per rogito Todeschini in data 23 aprile 1964, rep. n. 36216, reg. soc. n. 5689;

19) società cooperativa edilizia Mantegna, in Padova, costituita per rogito Pietrogrande in data 12 febbraio 1965, rep. n. 14995, reg. soc. n. 5859;

20) società cooperativa edilizia Venere, in Padova, costituita per rogito Nalin in data 3 giugno 1963, rep. n. 57020, reg. soc. n. 5479;

21) società cooperativa edilizia Casa mia villaggio estense, in Este (Padova), costituita per rogito Valdini in data 30 novembre 1963, rep. n. 19514, reg. soc. n. 5616;

22) società cooperativa edilizia Verde di Legnaro, in Legnaro (Padova), costituita per rogito Letter in data 24 gennaio 1963, rep. n. 55099, reg. soc. n. 5330;

23) società cooperativa agricola S. Teonisto, in Possagno (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 23 gennaio 1958, rep. n. 356, reg. soc. n. 3190;

24) società cooperativa agricola Consorzio provinciale allevatori - CO.PR.AL., in Verona, costituita per rogito Peloso in data 23 dicembre 1968, rep. n. 14240, reg. soc. n. 6079;

25) società cooperativa di consumo la Buona Speranza, in Verona, costituita per rogito Peres in data 11 gennaio 1961, rep. n. 28017, reg. soc. n. 4474;

26) società cooperativa di produzione e lavoro Vaghese, in Verona, costituita per rogito Valdettaro in data 13 aprile 1954, rep. n. 15208, reg. soc. n. 3619;

27) società cooperativa di produzione e lavoro La Montebaldina, in Caprino Veronese (Verona), costituita per rogito Innocenzi in data 15 luglio 1954, rep. n. 212/108, reg. soc. n. 3678;

28) società cooperativa agricola Latteria sociale di Erbezzo, in Erbezzo (Verona), costituita per rogito Benini in data 21 marzo 1954, rep. n. 1450, reg. soc. n. 3609;

29) società cooperativa edilizia Domus Felix, in Legnago (Verona), costituita per rogito Mastrogiovanni in data 23 novembre 1963, rep. n. 8577, reg. soc. n. 5121;

30) società cooperativa agricola Zootecnica Fornace, in Legnago, frazione Porto (Verona), costituita per rogito Salvatore Pio-Agostino in data 29 dicembre 1967, rep. n. 15086, reg. soc. n. 5883;

31) società cooperativa mista il Bovino, in Vangadizza di Legnago (Verona), costituita per rogito Salvatore Pio-Agostino in data 29 aprile 1963, rep. n. 3178, reg. soc. n. 4973;

32) società cooperativa agricola fra Produttori avicoli - Creazzo - C.A.P.A.C., in Creazzo (Vicenza), costituita per rogito Caprara in data 1° giugno 1965, rep. n. 5347, reg. soc. n. 4237;

33) società cooperativa edilizia Casa mia, in Schio (Vicenza), costituita per rogito Carraro in data 11 dicembre 1963, rep. n. 21283, reg. soc. n. 3996;

34) società cooperativa agricola fra Lavoratori e produttori agricoli di Staro, in Staro di Valli del Pasubio (Vicenza), costituita per rogito Misomalo in data 3 dicembre 1961, rep. n. 11624, reg. soc. n. 3496;

35) società cooperativa edilizia A.C.L.I. San Lorenzo, in Torrebelvicino (Vicenza), costituita per rogito Misomalo in data 1° marzo 1964, rep. n. 16087, reg. soc. n. 4043.

(9338)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 152

Corso dei cambi dell'11 agosto 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	836,50	836,50	836,50	836,50	836,50	836,45	836,65	836,50	836,50	836,50
Dollaro canadese .	846 —	846 —	846,50	846 —	846,20	846 —	846,80	846 —	846 —	846 —
Franco svizzero .	334,98	334,98	335,20	334,98	335,50	334,95	335 —	334,98	334,98	335 —
Corona danese	137,23	137,23	137,15	137,23	137,25	137,20	137,33	137,23	137,23	137,25
Corona norvegese .	151,48	151,48	151,50	151,48	151,50	151,45	151,58	151,48	151,48	151,50
Corona svedese .	189,05	189,05	189,30	189,05	189,10	189,03	189,10	189,05	189,05	189,05
Fiorino olandese	311,29	311,29	311,45	311,29	311,50	311,25	311,25	311,29	311,29	311,30
Franco belga .	21,3190	21,3190	21,35	21,3190	21,33	21,30	21,325	21,3190	21,3190	21,30
Franco francese	167,63	167,63	167,80	167,63	167,80	167,60	167,80	167,63	167,63	167,65
Lira sterlina .	1496,80	1496,80	1497 —	1496,80	1496,30	1496,75	1497 —	1496,80	1496,80	1496,80
Marco germanico .	329,35	329,35	329,60	329,35	329,65	329,30	329,40	329,35	329,35	329,35
Scellino austriaco .	46,3975	46,3975	46,33	46,3975	46,40	46,35	46,41	46,3975	46,3975	46,30
Escudo portoghese	26,8150	26,8150	26,77	26,8150	26,85	26,80	26,75	26,8150	26,8150	26,80
Peseta spagnola .	12,26	12,26	12,24	12,26	12,25	12,12	12,255	12,26	12,26	12,25
Yen giapponese .	2,8630	2,8630	2,86	2,8630	2,85	2,85	2,86	2,8630	2,8630	2,86

Media dei titoli dell'11 agosto 1976

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935 .	90,825
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,475
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,60
» 5 % (Ricostruzione)	93,80
» 5 % (Riforma fondiaria) .	93,25
» 5 % (Città di Trieste) .	89,825
» 5 % (Beni esteri) .	89,35
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,575
» 5,50 % » » 1968-83	76,60
» 5,50 % » » 1969-84	78,30
» 6 % » » 1970-85	79,85
» 6 % » » 1971-86	79,35
» 6 % » » 1972-87	77,925
» 9 % » » 1975-90	87 —
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	85,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 . .	99,90
» » » 5,50 % 1977 .	100,50
» » » 5,50 % 1978 .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977) .	96,40
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,80
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	86,15
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	81,50
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,075
» poliennali 7 % 1978 .	89,95
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,775
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,475
» » 9 % 1980 . . .	90,95

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 agosto 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA . . .	836,575
Dollaro canadese . .	846,40
Franco svizzero	334,99
Corona danese	137,28
Corona norvegese	151,53
Corona svedese	189,075
Fiorino olandese	311,27
Franco belga	21,322
Franco francese . .	167,715
Lira sterlina .	1496,90
Marco germanico .	329,375
Scellino austriaco	46,404
Escudo portoghese . .	26,782
Peseta spagnola	12,257
Yen giapponese	2,861

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per esami, a trentacinque posti di coadiutore in prova nel ruolo centrale e periferico, carriera esecutiva

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e successive modificazioni;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo centrale e periferico, della carriera esecutiva, in relazione alle esigenze di servizio;

Tenuto conto dei posti spettanti nel ruolo predetto agli appartenenti alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sulle assunzioni obbligatorie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975 registro n. 6, foglio n. 178, concernente l'autorizzazione a mettere a concorso trentacinque posti di coadiutore nel predetto ruolo;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1975, in corso di registrazione alla Corte dei conti, concernente il programma di esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a trentacinque posti di coadiutore in prova nel ruolo centrale e periferico, carriera esecutiva.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° e gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 700 dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da funzionario competente a ricevere la domanda o, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal quarto comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore delle categorie assimilate ai combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 40 anni per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni, purchè siano applicabili le disposizioni sul collocamento obbligatorio contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482: per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nel giorno 5 novembre 1976, alle ore 8,30 a Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4

Saranno ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano superato la prova pratica.

I candidati che conseguano l'ammissione alla prova pratica ed al colloquio riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerli almeno venti giorni prima.

La prova pratica e il colloquio non si intendono superati se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di essi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nelle singole prove.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, i profughi: *certificato del competente ufficio provinciale* del lavoro, oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio mod. 69-*ter*, rilasciato dagli Uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione e la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, ovvero copia autenticata del verbale della visita medica della commissione sanitaria provinciale;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

h) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovanti la qualità d'invalido del genitore nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

i) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduto in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra, nonchè il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio, nonchè certificato del sindaco attestante la parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta dichiarazione e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti sul lavoro: attestazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè il certificato del sindaco attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta attestazione e, per le sorelle, lo stato civile;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge;

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonché i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi ai sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazione presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione del certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma. Qualora tale documento risulti rilasciato in data anteriore a quella dell'invito a presentare i documenti, esso dovrà essere accompagnato da una dichiarazione attestante che lo stesso certificato ha tuttora valore sostitutivo del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto.

I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare, l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole; il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 dicembre 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1976
Registro n. 9 *Agricoltura, foglio n.* 178

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

Tema di cultura generale.

PROVA PRATICA DI DATTILOGRAFIA

Saggio di copiatura con velocità libera. I candidati, terminata la copiatura del brano loro assegnato, possono ricopiarlo in parte o per intero, una o più volte, fino allo scadere del tempo stabilito.

COLLOQUIO

Diritti e doveri dell'impiegato; nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato; nozioni elementari di statistica, nozioni sui servizi di archivio.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(9135)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso a posti di medico addetto ai servizi di vigilanza igienica e profilassi presso l'ufficio di igiene e sanità vacanti nel comune di Milano.

Con decreto del Presidente della giunta regionale 10 maggio 1976, n. 7704 di protocollo, n. 327/Sanità, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, ai seguenti posti di medico addetto ai servizi di vigilanza igienica e profilassi presso l'ufficio di igiene e sanità vacanti nel comune di Milano:

nove posti di medico a 8 ore giornaliere;
sei posti di medico a 3 ore giornaliere;
nove posti di medico a 2 ore giornaliere.

Le domande di partecipazione, corredate della prescritta documentazione, dovranno pervenire al comune di Milano, Protocollo generale - Via Case Rotte 2 - 20121 Milano, entro e non oltre le ore 16,30 del giorno 20 ottobre 1976.

(9268)

Concorso a quattro posti di medico scolastico odontoiatra vacanti nel comune di Milano

Con decreto del presidente della giunta regionale 10 maggio 1976, n. 7703 di protocollo, n. 328/Sanità, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di medico scolastico odontoiatra vacanti nel comune di Milano.

Le domande di partecipazione, corredate della prescritta documentazione, dovranno pervenire al comune di Milano, Protocollo generale - Via Case Rotte 2, 20121 Milano, entro e non oltre le ore 16,30 del giorno 20 ottobre 1976.

(9269)

OSPEDALE CIVILE DI VICENZA

Concorso ad un posto di assistente del servizio I di anestesia, rianimazione e terapia antalgica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio I di anestesia, rianimazione e terapia antalgica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Vicenza.

(9421)

CAUSA PIA OSPITALIERA « A. UBOLDO » DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Concorso ad un posto di aiuto di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cernusco sul Naviglio (Milano).

(9427)

OSPEDALI RIUNITI « DE LUCA E ROSSANO » DI VICO EQUENSE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vico Equense (Napoli).

(9424)

ISTITUTO CHIRURGICO « BASSINI » DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente ostetrico ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Milano.

(9419)

OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto pneumologo;
un posto di aiuto radiologo,

entrambi per il servizio di radiologia cardiovascolare;

due posti di assistente di chirurgia plastica ricostruttiva;
tre posti di assistente ematologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(9429)

OSPEDALE « R.C.S. DELL'ANNUNZIATA » DI AVERSA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto chirurgo;

un posto di aiuto ostetrico;

un posto di aiuto radiologo;

un posto di assistente anestesista;

un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Aversa (Caserta).

(9425)

OSPEDALI RIUNITI « G. MELACRINO E F. BIANCHI » DI REGGIO CALABRIA

Concorso a cinque posti di assistente della divisione di neonatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di assistente della divisione di neonatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Reggio Calabria.

(9426)

OSPEDALE MAGGIORE DI LODI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario oculista;

un posto di assistente del servizio del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente della sezione di dermatologia;

tre posti di assistente della divisione ostetrico-ginecologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lodi (Milano).

(9422)

OSPEDALE « M. G. G. MAGALINI » DI VILLAFRANCA DI VERONA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'ente in Villafranca di Verona (Verona).

(9420)

OSPEDALE DI MIRANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Mirano (Venezia).

(9428)

OSPEDALE CIVILE « M. PAGLIARI » DI MASSAFRA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di pediatria;

un posto di aiuto e un posto di assistente del laboratorio di analisi clinico-chimiche e microbiologiche;

due posti di assistente di medicina;

due posti di assistente di chirurgia;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Massafra (Taranto).

(9423)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1976, n. **20.**

Abrogazione della legge regionale 21 aprile 1959, n. 3, recante norme per l'ordinamento delle scuole materne, elementari e medie e del relativo personale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8) *del* 22 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' abrogata la legge regionale 21 aprile 1959, n. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 5 luglio 1976

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1976, n. **21.**

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 agosto 1974, n. 35: « Interventi a favore dello sport ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 22 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, è così modificato:

« La concessione dei contributi previsti dalla presente legge e di competenza della giunta regionale.

I contributi si distinguono in ordinari e straordinari.

I contributi ordinari hanno carattere di periodicità e vengono concessi annualmente dalla giunta sulla base del piano di riparto di cui al primo comma dell'art. 7 e al primo comma dell'art. 8 della presente legge.

In sede di determinazione dei contributi di cui al precedente comma si dovrà tenere conto dell'attività sportiva effettivamente svolta e delle spese di funzionamento delle singole società, federazioni, associazioni, enti, nonchè del numero degli atleti in attività presso ciascuno di essi.

Sono riconosciuti come spese di funzionamento anche gli oneri relativi all'aggiornamento dei tecnici e dei dirigenti degli organismi sopraelencati.

Per quanto concerne gli enti di promozione sportiva, i criteri contributivi debbono tenere conto dell'azione promozionale ed educativa da essi svolta nel settore dello sport.

In sede di definizione del piano di riparto deve essere perseguito il fine primario di garantire l'esercizio dilettantistico dello sport.

I contributi straordinari sono concessi unicamente per l'organizzazione di manifestazioni particolari, al di fuori della normale attività agonistica, e debbono essere richiesti dall'ente, federazione o associazione competente per settore.

Non possono essere concessi contributi al di fuori di quelli previsti nel presente articolo. Tutti i contributi devono essere destinati esattamente agli scopi per i quali sono stati concessi; l'impiego irregolare dei fondi erogati potrà dare causa ad una azione di recupero, ovvero alla sospensione temporanea o definitiva dei contributi all'organismo responsabile della violazione ».

Art. 2.

L'art 7 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, è così modificato:

« L'assemblea generale sportiva formula proposte e pareri in materia di politica dello sport; elabora il programma annuale degli interventi e delle attività nonchè il piano di riparto dei contributi ordinari e straordinari alle società e alle federazioni sportive da sottoporre all'approvazione della giunta regionale. Essa deve essere sentita dalla giunta regionale almeno una volta all'anno in occasione della determinazione del piano di riparto per la concessione dei contributi ordinari e dell'esame dei rendiconti finanziari e sportivi delle società e federazioni sportive. Essa deve inoltre essere sentita in relazione alla concessione di qualsiasi contributo straordinario a società o federazioni sportive.

L'assemblea generale sportiva redige entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sulla situazione dello sport in Valle d'Aosta. Alla relazione dovrà essere allegato il prospetto dimostrativo dell'impiego dello stanziamento del cap. 813 "Interventi a favore dello sport" relativo all'esercizio finanziario dell'anno antecedente. L'assessore regionale al turismo presenta ed illustra la relazione ed il prospetto al consiglio regionale entro il successivo mese di febbraio.

L'assemblea generale sportiva è presieduta dall'assessore regionale al turismo e viene nominata con suo decreto.

Fanno parte dell'assemblea generale sportiva:

a) i rappresentanti delle federazioni nazionali e associazioni regionali riconosciute ai sensi dell'art. 2 della presente legge, designati dai rispettivi organismi a livello regionale;

b) i rappresentati degli enti di promozione sportiva riconosciuti dalla Regione secondo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2, designati dai rispettivi comitati regionali;

c) cinque consiglieri regionali, di cui due della minoranza, designati dal consiglio regionale;

d) l'assessore allo sport del comune di Aosta;

e) il delegato regionale del C.O.N.I.;

f) un rappresentante di ciascuna comunità montana designato dal direttivo della comunità tra i suoi componenti;

g) un medico sportivo designato dalla federazione medici sportivi;

h) il direttore dell'ufficio regionale per il turismo o un suo delegato;

i) l'assessore regionale alla pubblica istruzione o un suo delegato.

In caso di assenza o impedimento l'assessore regionale al turismo può delegare uno dei cinque consiglieri regionali di cui al punto *c*) a presiedere l'assemblea in sua vece.

Le mansioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'assessorato del turismo nominato dall'assessore ».

Art. 3.

L'art. 8 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, è così modificato:

« La consulta per la promozione sportiva ha il compito di favorire lo sviluppo della pratica sportiva a livello di massa in Valle d'Aosta, promuovendo e organizzando le iniziative più opportune, avvalendosi in via prioritaria, a tale fine, degli enti di promozione sportiva. Elabora il programma annuale degli interventi e delle attività nonchè il piano di riparto dei contributi ordinari agli enti di promozione sportiva, da sottoporre all'approvazione della giunta regionale.

Per ogni iniziativa di carattere straordinario non prevista nel programma annuale deve essere sentito il parere della consulta per la promozione sportiva.

La consulta redige entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sulla situazione della promozione sportiva in Valle d'Aosta. Alla relazione dovrà essere allegato il prospetto dimostrativo dell'impiego dello stanziamento del cap. 818 "Interventi promozionali delle attività fisico-sportive", relativo all'esercizio finanziario dell'anno antecedente. L'assessore regionale al turismo presenta ed illustra la relazione ed il prospetto al consiglio regionale entro il successivo mese di **febbraio.**

La consulta per la promozione sportiva è presieduta dall'assessore regionale al turismo e viene nominata con suo decreto.

Fanno parte della consulta per la promozione sportiva:

a) l'assessore allo sport del comune di Aosta;

b) i rappresentanti degli enti di promozione sportiva riconosciuti dalla Regione, secondo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2, designati dai rispettivi comitati regionali;

c) i rappresentanti delle associazioni democratiche del tempo libero, indicati dai rispettivi comitati regionali;

d) i rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e SAVT;

e) il delegato regionale del C.O.N.I.;

f) l'assessore regionale alla pubblica istruzione o un suo delegato;

g) un rappresentante per ciascuna comunità montana designato dal direttivo della comunità tra i suoi componenti;

h) un medico sportivo designato dalla federazione medici sportivi;

i) cinque consiglieri regionali, di cui due della minoranza, designati dal consiglio regionale;

l) il direttore dell'ufficio regionale per il turismo o un suo delegato.

In caso di assenza o impedimento, l'assessore regionale al turismo può delegare uno dei cinque consiglieri regionali di cui al punto *i*) a presiedere la consulta in sua vece.

Le mansioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'assessorato al turismo nominato dall'assessore ».

Art. 4.

L'art. 9 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, è così modificato:

« Il parere dell'assemblea generale sportiva e della consulta per la promozione sportiva può essere sentito ogni qualvolta l'assessore al turismo, la giunta regionale o la commissione consiliare permanente competente per materia lo ritengano opportuno.

L'assemblea e la consulta sono convocate dall'assessore ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti.

L'assemblea e la consulta sono convocate mediante avvisi scritti, contenenti l'ordine del giorno, da recapitare ai membri almeno cinque giorni prima della riunione.

Perchè le deliberazioni dell'assemblea e della consulta siano valide, il numero dei presenti non deve essere inferiore a un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono approvate quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del segretario.

E' facoltà dell'assemblea e della consulta disciplinare ulteriormente il proprio funzionamento adottando appositi regolamenti da approvarsi dal consiglio regionale.

I componenti dell'assemblea e della consulta sono revocabili in qualunque momento dagli organi che li hanno designati; tuttavia essi rimangono in carica, anche se sono venute a mancare le condizioni di rappresentatività della loro nomina, fino alla data dell'emanazione del decreto con cui si provvede alla loro sostituzione.

Tre assenze consecutive non giustificate di un componente dell'assemblea o della consulta provocano la dichiarazione di decadenza d'ufficio del componente stesso e l'immediata richiesta di una nuova designazione all'organismo che egli rappresentava ».

Art. 5.

L'art. 10 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, è così modificato:

« La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per il sostegno della stampa a diffusione regionale, avente carattere esclusivamente sportivo, il cui compito sia quello di garantire una informazione obiettiva e generale sulla materia e di costituire altresì uno strumento di dibattito sulle attività sportive e degli enti di promozione operanti nella Regione.

I contributi di cui al primo comma del presente articolo vengono di norma erogati a favore di un solo organo di informazione, scelto dal consiglio regionale su indicazione della consulta e dell'assemblea generale sportiva.

In sede di individuazione dell'organo di informazione che dovrà beneficiare delle provvidenze di cui al presente articolo, l'assemblea e la consulta dovranno definire una serie di requisiti minimi particolarmente in tema di periodicità, formato, tiratura, numero di pagine, il cui possesso continuativo costituirà condizione essenziale per la persistenza del diritto al contributo.

E' istituito un comitato di vigilanza con funzioni di controllo sulla gestione dell'organo di informazione e di collegamento con l'assemblea e la consulta. Tale comitato è così composto:

1) un rappresentante designato dall'assemblea;

2) un rappresentante designato dalla consulta;

3) tre rappresentanti della Regione, nominati dall'assessore regionale al turismo.

L'amministrazione dell'organo di informazione deve presentare all'assessorato regionale del turismo il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno antecedente e il conto consuntivo entro il 31 marzo dell'anno susseguente.

Gli atti predetti dovranno essere corredati di una relazione del comitato di vigilanza.

Limitatamente all'anno 1976 il bilancio preventivo deve essere presentato entro quaranta giorni dalla data della deliberazione con la quale il consiglio regionale effettua la scelta dell'organo di informazione da ammettere a contributo.

L'attività di editore e la qualifica di direttore dell'organo di informazione prescelto sono incompatibili con la qualità di componente, anche per delega, dell'assemblea e della consulta; il medesimo direttore ha tuttavia diritto di assistere ed intervenire alle riunioni dei due organi consultivi, senza diritto di voto ».

Art. 6.

Gli stanziamenti previsti dall'art. 12 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, modificato con legge regionale 4 agosto 1975, n. 33, sono così modificati a decorrere dall'esercizio finanziario 1976:

Cap. 813. — Interventi per attività sportive: da lire 250 milioni a L. 240.000.000;

Cap. 818. — Interventi promozionali delle attività fisico-sportive: da L. 30.000.000 a L. 20.000.000;

Cap. 819. — Interventi a favore dell'informazione sportiva: da L. 5.000.000 a L. 25.000.000.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 5 luglio 1976

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1976, n. **22.**

Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del 22 luglio* 1976)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1976, n. **23.**

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, e sue successive modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del 22 luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3, lettera *c*), della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, è così integrato:

« Ai fini del computo dell'anzidetto periodo di due anni non costituiscono elemento interruttivo i seguenti trapassi di proprietà:

c 1) la successione *mortis causa* a favore dei soggetti di cui all'art. 565 del codice civile;

c 2) l'acquisto della proprietà degli immobili per atto *inter vivos* fra ascendenti e discendenti in linea retta;

c 3) l'acquisto della proprietà su parte dell'immobile per atto fra collaterali fino al terzo grado, quando da tale acquisto derivi l'accentramento della proprietà dell'immobile, esteso dalle fondazioni al tetto, in uniche mani ».

Art. 2.

L'art. 7, primo comma, punto 3, della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, è così modificato:

« Costruzione, ristrutturazione ed arredamento di complessi ricettivi extra-alberghieri, sempre che non rientrino fra le provvidenze previste dal capo I della presente legge per i villaggi rurali ».

Il secondo comma del medesimo art. 7 è così modificato:

« I mutui hanno una durata massima di anni 18, al tasso annuo di interesse del 6%, e vengono concessi nelle seguenti proporzioni:

1) per i casi di cui ai numeri 1), 2) e 4) del precedente comma:

fino ad un massimo del 60% della spesa riconosciuta ammissibile, per i primi 150 milioni di spesa;

fino ad un massimo del 40% della spesa riconosciuta ammissibile, per la parte di spesa eccedente i 150 milioni;

2) per i casi di cui al n. 3) del precedente comma:

fino ad un massimo del 40% della spesa riconosciuta ammissibile ».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 5 luglio 1976

ANDRIONE

(8940)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1976, n. 31.

Proroga dei termini previsti dall'art. 11, terzo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, contenente norme per la definizione dei comprensori e per la formazione degli strumenti urbanistici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 14 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine previsto dall'art. 11, terzo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 per la costituzione dei consorzi è prorogato al 31 dicembre 1976.

Fino a quando non sarà diversamente disposto restano salve tutte le altre norme sostanziali e procedurali contenute nella citata legge regionale 3 giugno 1975, n. 40.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 12 luglio 1976

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 10 *giugno* 1976 (*atto n.* 260) *ed è stata vistata dal commissario del Governo in data* 9 *luglio* 1976.

(8778)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762140)